

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIALE E CULTURALE

“Associazione per la Nutraceutica e la Medicina Funzionale”



NUTRI MEDIA

TITOLO I

Denominazione e Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 seguenti del Codice Civile è costituita, con sede legale in Numana (AN), Piazzale Adriatico N. 7, un'associazione che assume la denominazione di “Associazione per la Nutraceutica e la medicina funzionale”, in breve “Nutrimedia”.

Il sodalizio si conforma ad attività di divulgazione, formazione e istruzione in ambito culturale e scientifico.

TITOLO II

Scopo e Oggetto

ART. 2

L'associazione è un centro permanente di vita sociale, culturale e divulgativo a carattere volontario e democratico, le cui attività sono espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L'associazione si propone di:

1. Informare, educare e sensibilizzare la comunità, l'opinione pubblica e tutte le figure professionali nella gestione della prevenzione in materia di salute, attraverso convegni, corsi di formazione e seminari
2. Divulgare le ricerche scientifiche relative alla scienza dell'alimentazione, della nutrizione, dello sport, dell'integrazione alimentare, derivate dalla ricerca medica, affinché possano essere d'aiuto alla collettività e ai professionisti della salute
3. Effettuare il lavoro di divulgazione, descritto nel punto Nr. 2, attraverso corsi di formazione e convegni pubblici. Tali servizi/attività possono essere fruibili in modalità online (sito internet dell'associazione, social media ed altri canali) e/o offline, attraverso libri e/o brochure e qualsiasi altro strumento di comunicazione utile alla sensibilizzazione e alla diffusione di notizie e informazioni sulle attività dell'associazione
4. Promuovere l'implementazione di un comitato di medici, personale sanitario, biologi nutrizionisti ed altre figure professionali affini a sostegno delle attività dell'associazione
5. Promuovere corsi di educazione continua in medicina (E.C.M.)
6. Promuovere e sostenere iniziative volte alla tutela dell'ambiente e ai rischi per la salute umana connessi all'inquinamento ambientale
7. Promuovere eventuali cooperazioni/convenzioni con enti e/o associazioni
8. Favorire il confronto scientifico tra medici e figure professionali della salute
9. Attuare progetti socio-culturali e formativi nell'ambito dell'unione europea
10. Promuovere attività per la tutela del benessere fisico e psico-fisico della collettività e attraverso l'attuazione di strategie a sostegno di uno stile di vita sano

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti, integrazioni e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Le società, associazioni, fondazioni ed enti che intendono diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

1. A partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
2. A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti
3. A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi

I soci sono pertanto tenuti:

4. All'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
5. Al pagamento di contributi per le attività svolte dall'associazione
6. Al pagamento della quota associativa annuale

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi non sono trasferibili né rivalutabili.

TITOLO IV

Perdita della qualifica di Socio

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione dall'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di un socio che:

1. Non ottemperi alle disposizioni di Statuto, regolamento interno ed eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione
2. Si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 30 giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale
3. Svolga o tenti di svolgere attività contrarie e/o conflittuali agli interessi dell'associazione
4. Metta l'associazione in posizione di dubbia reputazione
5. In qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera scritta o messaggio di posta elettronica, ad eccezione del caso previsto dal punto Nr. 2, Articolo 9, titolo IV e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene alla decorrenza di 20 giorni dall'invio del provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo Comune

ART. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. Quote e contributi degli associati
2. Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sociali, culturali e divulgativi
3. Donazioni
4. Contributi dello Statuto delle regioni, di enti locali, di enti, fondazioni o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
5. Contributi dei Paesi membri dell'Unione Europea e di organi internazionali
6. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
7. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
8. Erogazioni deliberati degli associati e di terzi
9. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, e sottoscrizioni anche a premi
10. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ART 12 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno, ossia dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

1. Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile successivo
2. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati
3. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

ART.14 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente, l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART.15

L'Assemblea ordinaria:

1. Approva il rendiconto economico e finanziario
2. Procedere alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
3. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
4. Approva gli eventuali regolamenti

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee (ordinarie e straordinarie) hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea (ordinaria e straordinaria) è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti dall'ordine del giorno.

ART. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modici che statuarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART.19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dall'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
3. Predisporre i regolamenti interni;
4. Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
6. Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
7. Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
8. Affidare, con apposita delibera deleghe speciali ai suoi membri.

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove de-

cada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

ART 21 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Il Presidente ha facoltà di riscuotere e quietanzare a nome dell'Associazione in caso di assenza del Tesoriere. Il Presidente presiede e dirige l'Associazione. Ha la rappresentanza legale e sociale della stessa e firma tutte le operazioni sociali ordinarie e speciali. In particolare può contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire o chiudere c/c bancari o postali e compiere, in piena autonomia, qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Può delegare, per iscritto, tutte o parte delle sue competenze ad un altro componente del Comitato Esecutivo. In caso di assenza o di impedimento il Presidente potrà delegare un componente del Consiglio Direttivo che assumerà dette mansioni e responsabilità. Nel caso di impedimento alla delega le mansioni saranno assunte dal Vice Presidente e in mancanza dello stesso dal Consigliere Delegato.

Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

ART. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti se previsto viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 23 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 24

In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sociale, culturale, divulgativa e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

ART. 25 - Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti in materia di associazionismo sociale e culturale, di Enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 23/03/2019

I Soci










